

REGOLAMENTO PER LA CONTRATTAZIONE DEGLI OLI DI PESCE DA CATTURE INDESIDERATE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento - categoria di prodotto negoziabile

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione, sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale, della macrocategoria **“Prodotti ittici da catture indesiderate e derivati”**, ed in particolare modo per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto o del prestabilito di contratto che possano incidere sull’esecuzione dei medesimi.

Gli Oli di pesce vengono definiti come oli derivati dalla trasformazione di animali acquatici diversi dai mammiferi ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, in particolare Oli di pesce misto derivanti da catture indesiderate proveniente da acque marittime nazionali.

La categoria di prodotto negoziabile è **Olio di pesce**.

Le tipologie di prodotto contrattabili sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale sono le seguenti:

- **Olio di pesce da catture indesiderate;**
- **Olio di pesce da catture indesiderate derivate da pesca sostenibile.**

L’unità di misura dei prodotti è il chilogrammo.

L’unità di misura del prezzo è €/kg.

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa riferimento al Reg. (CE) n. 1069/2009 del Regolamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); al Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, Testo rilevante ai fini dell’SEE; al Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; al Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; al Reg. CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; al Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali; al testo aggiornato della legge del 15 febbraio 1963 n.281 che disciplina la preparazione e il commercio dei mangimi; al Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione del 22 ottobre 2015 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati; e al Regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.

Produzione

Secondo il Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, solo i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 3 ottenuti da animali acquatici di cui all'articolo 10, lettere e) ed f) del suddetto regolamento possono essere utilizzati per la produzione di olio di pesce.

Secondo le norme di trasformazione, se non viene utilizzato l'olio di pesce prodotto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni VIII o XII, l'olio di pesce può essere prodotto:

- a) mediante uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 di cui all'allegato IV, capo III;
- b) mediante un altro metodo che garantisca la conformità del prodotto alle norme microbiologiche per i prodotti derivati di cui al capo I del presente allegato.

Monitoraggio della diossina

1. Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se ottenuto da:
 - prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato;
 - prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico;
 - sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari;
 - melù o menade.
2. Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita di prodotti derivati da olio di pesce diverso dall'olio di pesce raffinato.
3. Deve essere effettuata un'analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate dell'olio di pesce non menzionato al numero 1.
4. Deve essere analizzato e documentato secondo i principi generali HACCP conformemente all'articolo 44 OsAIA l'olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto.

Imballaggio e trasporto

Secondo le prescrizioni in materia di igiene previste dal Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione, se l'olio di pesce viene imballato, i contenitori utilizzati devono essere nuovi o preliminarmente lavati e, all'occorrenza, disinfettati in modo da impedire la ricontaminazione.

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009, nello specifico, riporta le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano ed in particolare:

- i prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali, vanno classificati come materiali di categoria 3.
- Qualora i sottoprodotti della categoria 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo di produzione devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo. I contenitori devono essere chiaramente identificabili con striscia inamovibile di colore verde.
- Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a perdere nuovi e richiudibili, oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna. Dopo lo scarico, presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili e i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e di disinfezione.

Durante il trasporto sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui All. VIII, capo II del Reg (UE) 142/2011 art. 8.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

I soggetti iscritti all'interno della Scheda Informativa dovranno compilare dei campi obbligatori e potranno anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Sottozona FAO;
- Data di pesca;
- Data di produzione;
- Sostanze grasse grezze;
- Tenore umidità se > 1%

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- KOH/g PV 5 meq ossigeno/kg olio;
- AV ≤ 20 Valore;
- ToTox (2PV + AV) ≤ 26;
- Altre caratteristiche.

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Modalità di risoluzione delle controversie.

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Tipo di imballaggio;
- Specifiche di consegna/ritiro della merce;
- Tempi e modalità di pagamento.

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- Sottozona FAO;
- Data di pesca;
- Data di produzione;
- Sostanze grasse grezze;
- Tenore umidità se > 1%;
- KOH/g PV 5 meq ossigeno/kg olio;
- AV ≤ 20 Valore;
- ToTox (2PV + AV) ≤ 26;
- Altre caratteristiche.

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Modalità di risoluzione delle controversie.

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Tipo di imballaggio;
- Specifiche di consegna/ritiro della merce;
- Tempi e modalità di pagamento.

DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE TELEMATICA

Art. 4 - Modalità di accesso alle negoziazioni

I soggetti iscritti possono accedere alle negoziazioni sulla Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati gestito da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. mediante connessione internet al sito <https://ittico.bmti.it/Catture/> e inserendo il proprio "Identificativo" e la propria "Password" negli appositi spazi. Qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata al soggetto iscritto titolare di tali Identificativo e Password.

Art. 5 - Sessioni di apertura alle negoziazioni

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì alla domenica, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.

Si considerano giorni festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

Art. 6 - L'immissione delle proposte di mercato e la scheda informativa dei prodotti

I soggetti iscritti, per inserire una proposta (o controproposta) di acquisto o vendita, devono selezionare la categoria di prodotto ed il prodotto di proprio interesse e compilare i seguenti campi obbligatori: la piazza, il prezzo, la quantità massima e minima (espresse nell'unità di misura indicata nei regolamenti speciali di prodotto) e la modalità di consegna (partenza o arrivo).

Essi sono inoltre chiamati a compilare i campi di una scheda informativa, mediante la quale possono fornire informazioni di dettaglio sulle caratteristiche qualitative del prodotto e sulle modalità di esecuzione del contratto. All'interno della scheda informativa, i campi compilabili possono essere talvolta obbligatori.

Art. 7 - Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita

I soggetti iscritti dovranno indicare il termine di validità delle proposte e delle controproposte di acquisto e di vendita.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma di contrattazione cancellerà automaticamente la proposta e le controproposte di vendita o di acquisto.

Nel caso in cui non venga definito il termine di validità delle proposte la piattaforma di contrattazione determinerà automaticamente la validità in 5 giorni.

Tutte le proposte inserite nella piattaforma di contrattazione possono essere cancellate dal proponente in qualsiasi momento prima del termine di validità.

Art 8 - Conclusione del contratto telematico (o del prestabilito di contratto)

Il contratto (o prestabilito di contratto) si perfeziona quando una proposta di vendita (o di acquisto) trova adesione con una controproposta di acquisto (o di vendita) con gli stessi parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). Quando una proposta di vendita (o di acquisto), e allo stesso modo quando una controproposta di vendita (o di acquisto), trova adesione, secondo le modalità di abbinamento o di inserzione di controproposte, la Piattaforma di contrattazione genera automaticamente un contratto (o prestabilito di contratto) contenente i riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa che la Società di gestione BMTI S.c.p.A. invia immediatamente per via telematica a ciascuna delle Parti.

I soggetti iscritti possono scegliere di adottare il contratto ad efficacia immediata o il prestabilito contratto la cui efficacia è condizionata dall'accettazione delle Parti. Il prestabilito di contratto acquista efficacia una volta trascorse tre ore dalla generazione dello stesso ed alla condizione che entro tale termine una delle Parti non abbia espressamente manifestato la volontà di non voler concludere il contratto. La disdetta deve essere esercitata mediante l'apposita funzione presente della Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati, oppure mediante comunicazione scritta da trasmettersi alla controparte e a BMTI S.c.p.A. per e-mail con conferma di lettura o con altri mezzi rapidi a prova di spedizione.

Nel caso in cui le Parti convengano un prezzo e/o una quantità diversa da quella concordata sulla Piattaforma di contrattazione, devono darne immediata comunicazione alla Società di gestione

BMTI S.c.p.A. mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura.

Nel caso di adozione del contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di adozione del prestabilito di contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, maggiorata di tre ore, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. In entrambi i casi il rapporto contrattuale cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto alle reciproche prestazioni da esso previste ai sensi dei successivi art. 9, 10 e 11.

Qualora il contratto (o prestabilito di contratto) venga concluso da un soggetto non iscritto, il venditore è liberato da ogni responsabilità (di natura amministrativa, per danni economici, ecc...), restando le stesse integralmente a carico del compratore.

I contratti conclusi sono consultabili e scaricabili dalla sezione "miei contratti" della piattaforma di contrattazione.

Art. 9 - Luogo e modalità di consegna della merce

I soggetti iscritti potranno decidere di contrattare con modalità "Franco arrivo" o con modalità "Franco partenza".

Nel caso di scelta di Franco partenza, il luogo specifico di consegna o ritiro della merce si intende quello indicato dal venditore.

Nel caso di scelta di Franco arrivo, il luogo specifico deve essere indicato dall'acquirente immediatamente dopo la conclusione del contratto telematico.

Art. 10 – Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:

Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta, la merce si intende a disposizione del compratore immediatamente dopo la conclusione del contratto o entro un termine diverso se concordato tra le parti.

I predetti termini valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "Franco arrivo".

Art. 11 - Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Art. 12 - Mancata osservanza dei termini legali di pagamento e decorrenza degli interessi

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Art. 13 - Diritto di rifiuto della merce

Il diritto di rifiuto della merce potrà essere esercitato, nel caso in cui l'autorità competente giudichi la merce inadatta alla vendita, nel caso in cui la merce non fosse conforme alle normative vigenti in materia, nel caso in cui la merce consegnata/ritirata non fosse conforme a quanto stabilito nel contratto; l'acquirente potrà esercitare tale diritto solo presentando la documentazione attestante le irregolarità, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione a Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. specificando i vizi contestati.

Art. 14 - Inadempienze

Salvo i casi di forza maggiore e in deroga all'articolo 1458 cod.civ. il contratto può essere risolto di diritto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, quando si verifica:

- La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte dell'Acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta per la merce contrattata alle condizioni di consegna "pronta/disponibile";
- Il mancato rispetto del luogo di consegna, spedizione o ritiro indicato al punto luogo e modalità di consegna della merce;
- Una causa di forza maggiore che ecceda il termine di esecuzione eventualmente concordato tra le parti;
- Uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato ovvero abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui all'art. 13 e 16.

La risoluzione di diritto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati all'art. 16

Ogni contestazione relativa alla verifica della sussistenza degli effetti prodotti dalla risoluzione può essere sollevata nei modi di cui all'art. 17.

Art. 15 - Cause di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il venditore (nel caso di consegna in modalità "Franco partenza") o l'Acquirente (nel caso di consegna "Franco arrivo"), potrà concedere a propria discrezione la durata della proroga del termine di esecuzione.

Art. 16 - Reclami

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che l'Acquirente intendesse sollevare al Venditore, o il Venditore intendesse sollevare all'Acquirente, la parte che reclama deve dare comunicazione all'altra mediante forma scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di fax, immediatamente al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 17.

Art. 17 - Risoluzione delle controversie

Qualora le parti non abbiano direttamente raggiunto un accordo, le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso un Organismo di mediazione indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto secondo il Regolamento di conciliazione dallo stesso adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal

presente contratto saranno risolte, a scelta delle parti:

- Mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della sede arbitrale indicata dalle parti all'atto della definizione del contratto;
- Davanti l'autorità giudiziaria dello stato indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto.